

# REGOLAMENTO ORGANICO DEL CIMITERO COMUNALE DI DALPE

## CAPITOLO I

### Amministrazione e sorveglianza

**Art. 1** Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio, il quale veglierà a che vengano osservate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia funeraria.

Amministrazione

**Art. 2** La diretta sorveglianza è affidata, in genere, alla popolazione.

Sorveglianza e manutenzione

Il Municipio cura:

- a) la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
- b) l'ordine in generale;
- c) il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- d) la tenuta di un registro riguardante le concessioni, le tumulazioni, le esumazioni, ecc.

## CAPITOLO II

### Inumazioni

**Art. 3** La sepoltura è concessa per la durata di 30 (trenta) anni nelle tombe disponibili e che saranno designate dal Municipio.

Durata concessione

La concessione non è rinnovabile.

Trascorsi 30 anni la tomba potrà essere lasciata a disposizione fino al momento in cui verrà occupata per effetto della normale rotazione.

Durata concessione loculi

**Art. 4** I loculi ossari cinerari vengono concessi per una durata di 50 anni, rinnovabili.

Durata concessione tombe

**Art. 4a** La durata delle concessioni per le tombe a tempo determinato è di 100 anni, rinnovabile per altri 50 anni, alla scadenza.

Il terreno viene concesso secondo disponibilità.

Per le tombe ed i loculi riservati in anticipo, la durata della concessione decorre dal giorno della richiesta.

Per le tombe esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento l'inizio della validità è fissato al 1° gennaio 1984. Negli altri casi al 1° gennaio successivo a quello del decesso.

In caso di mancato pagamento della concessione entro due mesi dal rilascio della stessa, questa verrà automaticamente annullata.

Autorizzazione per l'innalzazione

**Art. 5** Nessuna salma o resti di salma potranno essere innalzati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Innalzazione nel cimitero

**Art. 6** Nel cimitero sono accolte le salme, ceneri e ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per anziani;
  - b) di persone domiciliate nel Comune;
  - c) di persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori la giurisdizione comunale, aventi diritto alla sepoltura in loculo a tempo determinato come all'art. 4;
  - d) di persone atinenti non domiciliate nel Comune, decedute fuori la giurisdizione comunale;
  - e) di persone che sono state domiciliate per almeno 15 anni e decedute fuori dalla giurisdizione comunale e di altre persone per le quali una famiglia proprietaria di loculi o di tombe a tempo determinato facesse richiesta di tumulazione;
  - f) per i casi non contemplati nelle lettere a)-e) è data facoltà decisionale al Municipio.
- Per le tasse si fa riferimento al Capitolo «Tariffe».

Orario

**Art. 7** Tutte le innalzazioni devono essere eseguite di giorno, non oltre le ore 17.00.

Prescrizioni per le casse

**Art. 8** Per le tumulazioni nelle tombe comuni o a tempo determinato, in terra vegetale è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce. L'uso

di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altra specie di materiale di difficile decomposizione è vietato.

**Art. 9** Un feretro dovrà contenere una sola salma. Solo la madre ed il neonato, morti al momento del parto, potranno essere chiusi nello stesso feretro. Contenuto del feretro

**Art. 10** Per le salme provenienti da fuori Comune rinchiuse in casse metalliche o di legno duro e che devono essere sepolte in terra vegetale, dovrà essere eseguita la sostituzione come all'art. 8 del presente regolamento. Salme provenienti da fuori Comune

**Art. 11** Le urne cinerarie devono essere ermeticamente chiuse e dovranno portare l'indicazione del nome del Defunto. Nel loculo è data la possibilità di deporre due urne oppure cassette con resti mortali. Contenuto del loculo e delle tombe

In una tomba già esistente può essere depositata l'urna cineraria di un parente, fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura.

### CAPITOLO III

#### Esumazioni

**Art. 12** Alla scadenza delle concessioni, il Comune può procedere all'esumazione o spurgo dei resti, a seconda delle necessità, per far posto a nuova innalzazioni. Sarà ossequiata la procedura prevista dalla legge sanitaria e dal regolamento sulla polizia mortuaria. Esumazioni Ordinarie

**Art. 13** Le ossa rinvenute nelle fosse e non reclamate saranno raccolte e depositate nell'ossario comune. Deposito ossa

Le ossa reclamate saranno messe a disposizione dei richiedenti e dovranno essere collocate nei loculi di famiglia. Il lavoro è a carico degli interessati.

**Art. 14** Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria;
  - b) per la sistemazione del cimitero;
  - c) dietro richiesta, motivata, dei familiari.
- Esumazioni straordinarie

Salvo il caso di cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi vent'anni dall'innalzazione, senza il consenso dell'autorità cantonale competente.

Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del Medico delegato e di un rappresentante del Comune.

Tutte le spese relative all'esumazione straordinaria sono a carico dei congiunti che ne fanno richiesta (lett. c).

#### CAPITOLIO IV

##### Norme generali per la concessione delle sepolture

**Art. 15** La concessione per l'uso dei loculi è rilasciata dal Municipio su istanza scritta e firmata dal richiedente, sulla quale dev'essere indicato il nome ed il cognome del Defunto che sarà inumato e della famiglia alla quale si deve accordare la concessione. La domanda di concessione dovrà indicare anche il nome del Rappresentante, al quale il Municipio si può rivolgere per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

**Art. 16** La concessione dei loculi a tempo determinato non costituisce proprietà, ma unicamente un'autorizzazione ad occupare. Perciò le tombe ed i loculi concessi non sono alienabili.

**Art. 17** Un posto a tempo determinato, la cui salma o resti di salma vengono esumati e collocati in altra sepoltura, torna di proprietà del Comune, senza rimborso di eventuali tasse pagate.

**Art. 18** La designazione dei posti di sepoltura e dei loculi per ceneri ed ossa è stabilita dal Municipio, nel seguente modo:

- a) fosse, secondo un piano di utilizzazione delle tombe;
- b) loculi per ceneri e ossa, in base ad un ordine progressivo in linea orizzontale.

**Art. 19** Il cimitero è sempre aperto al pubblico. Il riordino e la manutenzione delle tombe è compito morale della popolazione.

È severamente vietato lordare le adiacenze delle tombe e del muro perimetrale del cimitero con cascami di fiori o altro materiale proveniente dal riassetto delle tombe.

**Art. 20** Nessuna proprietario di terreno adiacente al cimitero potrà depositare materiale di qualsiasi natura contro il muro di cinta.

**Art. 21** Per la formazione di tombe, la posa di lapidi, cordonate o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata domanda scritta al Municipio, in duplo corredata con disegni in scala 1:10.

È necessario indicare il testo delle iscrizioni, delle decorazioni e del materiale che si intende adoperare. Il Municipio si riserva di imporre al progetto modifiche di carattere estetico, dettate dalle norme vigenti.

I concessionari di lapidi dovranno terminare i lavori al più tardi dopo due anni dal rilascio della concessione.

**Art. 22** Sulle tombe dopo ogni inumazione, dovrà venire posata una croce o un altro simbolo con nome e cognome del Defunto.

**Art. 23** I loculi, ad occupazione avvenuta, dovranno essere chiusi. Le iscrizioni sulla lastra esterna saranno limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte del o dei Defunti. Il tipo dell'iscrizione, il rapporto per i fiori e l'eventuale cornice per fotografia, saranno fornite dal Municipio a spese del richiedente.

**Art. 24** L'applicazione di lapidi al muro perimetrale è vietata, ad eccezione di quelle posate dal Comune, per l'iscrizione del nome dei Defunti le cui tombe saranno eliminate. La spesa per l'iscrizione è a carico del Comune.

**Art. 25** Le misure massime concesse per i monumenti sono:

- a) tombe singole, misure esterne cm 180/80;
- b) tombe doppie, misure esterne cm 180/200;
- c) l'altezza massima dal limite della cordona a monte, non dovrà superare i cm 110.

In ogni caso i monumenti e le lapidi dovranno essere allineati.

**Art. 26** I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in posa.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinitura o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Nessun lavoro potrà essere eseguito nei giorni festivi e tra il 27 ottobre e il 5 novembre compresi.

**Art. 27** La terra, le pietre o altro materiale residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal cimitero e trasportati in luogo adatto.

**Art. 28** Il Comune disporrà per la distruzione delle lapidi e dei monumenti che verranno rimossi in occasione del rinnovo delle fosse, se non sono richiesti dai familiari o interessati entro due mesi.

Concessione per l'uso dei loculi

Abbandono posto a tempo determinato

Designazione posti di sepoltura o loculi

Apertura del cimitero e ordine

Formazione tombe e posa lapidi

Occupazione loculi

Lastre murali

Dimensioni tombe

Esecuzione monumenti e lapidi

Materiale residuo

Distruzione monumenti

Mantenzione  
lapidi, monu-  
menti e tombe

**Art. 28a** Qualora i ricordi funebri necessitassero di riparazioni o fossero caduti in deperimento, sarà obbligo degli interessati eseguire i lavori necessari nel termine che verrà loro assegnato, in caso contrario il Municipio provvederà alla loro riparazione a spese del beneficiario della concessione.

Responsa-  
bilità per  
danni

**Art. 29** Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni causati da terzi a monumenti, cordonate, croci, ricordi, ecc. posati nel cimitero.

Ornamento  
sepulture

**Art. 30** Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi sulle sepulture è vietata. Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di cm 100. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepulture superassero l'altezza prevista, il Municipio potrà far regolare a spese degli Interessati.

Non sono ammessi recinti metallici.

Danneggia-  
menti

**Art. 31** Chi arreca danni al cimitero o alle relative opere è passibile di multa fino a fr. 1000.—, riservata l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Leggi  
cantonali

**Art. 32** Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi cantonali vigenti in materia.

Entrata  
in vigore

**Art. 33** Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale e la ratifica da parte cantonale.

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

## CAPITOLO V

### Tariffe

**Art. 34** Vengono stabilite le seguenti tariffe, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- Messa a disposizione di fosse:
  - a) per i domiciliati, gli attinenti non domiciliati, i non attinenti che sono stati domiciliati almeno 15 anni, ed i deceduti nel territorio giurisdizionale Gratuita
  - b) per i non attinenti e non domiciliati Fr. 300.—
- Posa di monumenti funebri o cordonate Gratuita

— Loculi per urne cinerarie e ossari

- a) per gli attinenti ed i domiciliati Fr. 600.—
- b) supplemento per la seconda urna cineraria o deposito di ossa Fr. 200.—
- c) per i non attinenti e i non domiciliati aumento del 100%
- d) per occupazione provvisoria, al mese Fr. 20.—

Se l'occupazione provvisoria diventa definitiva, saranno percepite le tasse secondo tariffa, senza bonifico alcuno delle tasse di occupazione provvisoria pagate.

- Tombe per sepulture a tempo determinato: *Tombe di famiglia*
  - a) per gli attinenti ed i domiciliati: Fr. 600.—
  - tomba semplice Fr. 1200.—
  - tomba doppia *X 50 anni*

La grandezza massima per le tombe può essere quadrupla.

I non attinenti e i non domiciliati per un periodo minimo di 15 anni, non hanno la facoltà di ottenere personalmente tombe a tempo determinato.

Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio di Dalpe con risoluzione n. 2006 del 26 ottobre 1983.

Per il Municipio:

Il Sindaco, **G. Doti**

Il Segretario, **T. Ciaranti-Franstoli**

Approvato dall'assemblea comunale del 17 novembre 1983

Il Presidente, **G. Doti**

Il Segretario, **T. Ciaranti-Franstoli**

Approvato dal Dipartimento dell'interno il 24 agosto 1984